

NOTA INFORMATIVA SUL REGIME FORFETTARIO 2019

PREMESSA

La nuova formulazione del regime forfettario, prevista nel disegno di legge di Stabilità 2019, rivoluziona la Legge 190/2014, che ha introdotto le regole di tale regime.

Di seguito si riepilogano sinteticamente le novità caratterizzanti il “nuovo” regime, precisando che occorre comunque attendere che vengano sottoposte al vaglio del Parlamento e poi approvate entro il 31 dicembre 2018.

1) Requisiti di accesso:

Il limite che si dovrà rispettare per poter rientrare nel Regime forfettario 2019 è quello di **non aver percepito nell’anno precedente un reddito superiore ai 65.000 euro.**

Nel caso di esercizio contemporaneo di **più attività** contraddistinte da diversi codici ATECO, il calcolo del limite di 65.000 euro dovrà essere effettuato in base alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

I vincoli stabiliti dalla disciplina del precedente regime forfettario 2018 (relativi al valore dei beni strumentali inferiore a 20.000 euro ed al limite per le spese di lavoro dipendente pari a 5.000 euro) sono stati eliminati dalla bozza in consultazione.

2) Cause di esclusione:

Non si potrà applicare il Regime forfettario 2019:

- se la propria attività è già soggetta a un Regime speciale ai fini Iva (come per esempio nel caso dei settori agricolo e ittico);
- se, in via esclusiva o prevalente, si effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- per gli esercenti attività d’impresa che risultino **contemporaneamente** soci di: società di persone, associazioni, imprese familiari, società a responsabilità limitata, associazioni in partecipazione;
- **Lavoratori dipendenti:** Non possono applicare il Regime forfettario 2019 i soggetti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati e che esercitano attività d’impresa prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. L’obiettivo è quello di **contrastare il fenomeno delle false partite IVA** che mascherano in realtà rapporti di lavoro dipendente.

3) Limite degli incassi annuali e tassazione:

Fino al 2018, per poter aderire al Regime forfettario, si dovevano rispettare i limiti di incassi previsti per la propria tipologia di attività in base ai codici ATECO (dai 30.000 ai 50.000 euro).

Nel 2019 questo limite rimarrà in vigore, ma sarà uguale per tutte le tipologie di attività e sarà di 65.000 euro.

Resteranno, invece, i differenti coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva da applicare, la cd. **flat tax del 15%.**

Si ricorda che nel regime forfettario si applica semplicemente il coefficiente di redditività agli incassi ottenuti e non è possibile dedurre o detrarre alcuna altra tipologia di spesa. In alcuni casi, se si rispettano determinate caratteristiche, l’aliquota del 15% può essere ridotta **al 5%** per i primi 5 anni in cui si inizia un’attività con Partita Iva.

In particolare, le caratteristiche che si devono possedere per poter accedere a questa riduzione, sono:

- Il titolare dell'attività non deve aver svolto, nei tre anni precedenti, attività d'impresa anche in forma associata o familiare;
- L'attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un'attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente (da questo caso sono esclusi i periodi di pratica obbligatoria per poter esercitare arti o professioni);
- Nel caso in cui venga rilevata un'attività già avviata da un altro soggetto, si deve verificare che l'ammontare di incassi generati l'anno precedente dall'attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario.

L'agevolazione della riduzione dell'aliquota al 5% vale ad ogni modo solo per i primi 5 anni; dal sesto in poi si avrà l'obbligo di applicare l'aliquota piena ossia del 15%

Attualmente i nuovi coefficienti previsti dalla bozza della Manovra, suddivisi per codice ATECO, sono i seguenti:

GRUPPO DI SETTORE	CODICE ATECO	COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%

Secondo l'attuale disegno di legge, le novità per le partite IVA partiranno dal 2019 e arriveranno a compimento dal 2020, quando il regime forfettario sarà esteso fino a 100.000 euro.

L'imposta sostitutiva dovuta sarà pari al **20%** per lo scaglione di reddito compreso tra 65.001 e 100.000 euro, ma in tal caso non è previsto l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica stabilito per legge già ad oggi per tutti i contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario.

Vi ribadiamo che le novità della Legge di Bilancio 2019 sono attualmente soltanto in versione provvisoria e dovranno essere approvate in Parlamento entro il 31 dicembre 2018.

Roma li, 19/11/2018

Studio Sanguigni